



Titolo

Tesseramento - Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni - art. 32 CGS - ratio

Descrizione

L'art. 32, comma 1, CGS si rivolge *“ai dirigenti federali nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2”* [cioè *“[i] soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società, [le] persone comunque addette a servizi delle società stesse e [...] coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevanti per l'ordinamento federale”*] e fa loro divieto: - *“di svolgere attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al tesseramento di calciatori e tecnici”*; - *“nello svolgimento di tali attività, di avvalersi di soggetti non autorizzati e di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati”*. La conseguenza della violazione del divieto, in entrambi i casi, è l'inefficacia degli atti conclusi in contrasto, che peraltro non viene in questione nel caso di specie. La *ratio* della norma sta nell'esigenza di evitare indebite commistioni di ruoli e, soprattutto, conflitti di interessi fra tesserati o, comunque, soggetti che operano nell'ordinamento federale. E infatti, il divieto non opera quando le attività in linea di principio interdette *“avvengano nell'interesse della propria società”*. (Nel caso di specie è stato accertato lo svolgimento di attività di intermediazione sportiva, con l'instaurazione di contatti volti al trasferimento di giocatori, organizzazione e partecipazione a raduni in favore di società anche diverse da quelle di appartenenza o comunque di riferimento).

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 1/CFA/2022-2023/H

Presidente

Torsello

Relatore

Castiglia

Riferimenti normativi

art. 32, comma 1, CGS;

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0001 CFA del 1 luglio 2022 (Filippo Di Marco/Procura federale)